

- **ADDEBITURA**

Avv. BRUNO RICCARDO NICOLOSO
Via del Giardino Serristori, 2 - 50125 Firenze
Tel. 055 583835 Fax 055 571625
Cod. Fisc. NCL BRN 35M24 E833S
Part. I.V.A. 00985220482

Ricorso straordinario al Capo dello Stato

a norma degli articoli 9 e 13 del DPR 24 novembre 1971 n.1199
nel testo emendato dall'articolo 69 della legge 6 agosto 2009 n.69
condizionato all'esito del ricorso già promosso a norma
dell'articolo 112 del Codice del processo amministrativo avanti il
Consiglio di Stato (RG n.2608) per l'ottemperanza della sentenza
del Consiglio di Stato, 31 dicembre 2015, n.5884 di riforma della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, 12
giugno 2015, n.679, e per la dichiarazione di nullità della
Deliberazione della Giunta comunale di Vicenza, 20 giugno 2017,
n.78.

CL

Nell'interesse della Dott.ssa Carla Doria, nata a Recoaro il 24
dicembre 1943 e residente in Vicenza, Contrà Lodi 32 (Cod.Fisc.
DRO CRL 43T 64H 214P), quale titolare della *Farmacia alla Pigna*
d'Oro (P.IVA. 02030120246) afferente la sede farmaceutica n.2 del
Comune di Vicenza, qui ubicata in Piazza dei Signori 49 (pec.
04533@pec.federfarma.it) rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno
Riccardo Nicoloso (pec. [brunoriccardonicoloso@firenze.pecavvocati](mailto:brunoriccardonicoloso@firenze.pecavvocati.it)
[.it](mailto:brunoriccardonicoloso@firenze.pecavvocati.it)), congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Laura Giordani
(pec. lauragiordani@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio di
Roma, Via Avezzana 51, elegge domicilio, per mandato in calce al
presente atto,

contro

493962/760, CC
C 899 947

il Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore,

e nei confronti

della Regione del Veneto in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, la Azienda ULSS n.6 di Vicenza in persona del Direttore generale pro tempore, l'Ordine dei farmacisti della provincia di Vicenza in persona del Presidente pro tempore,

per l'annullamento

della Deliberazione della Giunta comunale di Vicenza 20 giugno 2017 n.78 comunicata alla ricorrente il 27 giugno 2017, relativa alla "nuova zonizzazione delle farmacie esistenti nel Comune di Vicenza con individuazione di 4 nuove sedi farmaceutiche".

In linea di fatto

1. La ricorrente, titolare della *Farmacia alla Pigna d'Oro* afferente la sede farmaceutica n.2 del Comune di Vicenza, ha notificato in data 4 aprile 2017 e depositato in data 11 aprile 2017 il ricorso per ottemperanza iscritto al R.G. del Consiglio di Stato n.2608 (documento 4), con cui ha esposto:

A) di aver notificato in data 10 ottobre 2016 al Comune di Vicenza un atto di significazione e diffida, con cui è stato dato atto: a) che il Consiglio di Stato, con la sentenza 31 dicembre 2015, n.5884, in riforma della sentenza del TAR del Veneto, 12 giugno 2015, n.679, ha annullato la deliberazione della Giunta comunale di Vicenza n.109 del 18 aprile 2012 relativa al potenziamento del servizio farmaceutico sul suo territorio a norma dell'articolo 11 della Legge n.27/2012 nonché la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.608 del

29 aprile 2014 relativa al concorso per soli titoli per il decentramento di due sedi farmaceutiche nel Comune di Vicenza e il decreto dirigenziale della Regione del Veneto n.116 dell'11 agosto 2014 relativa al decentramento delle due sedi farmaceutiche nel Comune di Vicenza ed individuazione dei titolari legittimati al decentramento, **ma** nel contempo ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso la deliberazione della Giunta comunale di Vicenza n.330 del 16 novembre 2011 relativa al decentramento delle due sedi farmaceutiche e alla modifica della pianta organica delle farmacie a norma dell'articolo 5 della Legge n.362/1991, precisando peraltro che *"per effetto della presente decisione dovrà essere riesaminata e meglio definita la distribuzione di tutte le farmacia sul territorio, le esigenze relative al c.d. decentramento potranno venire in considerazione in quella sede, compatibilmente con le altre esigenze di cui l'amministrazione deve darsi carico"* (documento 2); **b)** che l'ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato imponeva al Comune di Vicenza un riesame delle circoscrizioni territoriali di *"tutte"* le sedi farmaceutiche nell'ambito delle macro-aree già delimitate (se mai confermate) e di adottare *"in quella sede"* ovvero in tale momento ed in un unico provvedimento pianificatorio che prenda in considerazione anche le *"esigenze del decentramento"* della sede farmaceutica n.2 cui afferisce la *Farmacia alla Pigna d'Oro* nella zona di *San Lazzaro-Cattane*: ciò compatibilmente con le *"altre esigenze"* di cui l'Amministrazione deve darsi carico, in quanto competente *in utroque* gli aspetti del provvedimento programmatico

(TAR Sicilia, Palermo, Sezione terza, 10 dicembre 2015, n.3226); c)
che in riferimento “*alle altre esigenze*” di cui l’Amministrazione doveva darsi carico secondo la decisione a cui doveva essere data ottemperanza, valgono le considerazioni svolte dalla *Farmacia alla Pigna d’Oro* nella istruttoria già delineata in precedenza, che avevano avuto un avvallo non solo dal Comune di Vicenza con la deliberazione n.330 del 16 novembre 2011, di cui s’è detto, ma anche dalla Azienda sanitaria locale con il provvedimento n.1 dell’11 gennaio 2011 e dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Vicenza con provvedimento n.39 del 18 novembre 2011 *et utile per inutile non vitiatur*; d) che tale istruttoria avrebbe potuto essere integrata attraverso un atto d’intervento propositivo nel relativo procedimento svolto da parte della titolare della *Farmacia alla Pigna d’Oro* afferente la sede farmaceutica n.2 del Comune di Vicenza, -parte in causa nel giudizio *de quo-* ed in questo senso l’evoluzione giurisprudenziale induce a ritenere che un atto di intervento -del tutto pertinente e decisorio- (TAR della Toscana, Sezione terza, 21 maggio 2010, n.1600)- se presentato con anticipo sufficiente a consentire un approfondito esame della situazione di fatto e di diritto -come quella che può essere svolto nel procedimento in cui si dovrà articolare l’ottemperanza del Comune di Vicenza alla decisione del Consiglio di Stato- possa/debba entrare nel sillogismo delle Autorità amministrative che, in sede propositiva, consultiva e decisionale, possano avvalersi di un tale contributo; questo, tenuto conto che tale intervento può incidere in senso positivo sulla tutela dell’interesse

pubblico che deve essere sotteso all'approvazione dei provvedimenti attraverso cui si possano tradurre o non tradurre in atti tipici gli intenti pratici volti ad una modificazione della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico nel Comune di Vicenza indicata dalla decisione giurisdizionale cui deve essere data ottemperanza anche per quanto riguarda l'interesse legittimo vantato in tal senso dai titolari delle farmacie afferenti le sedi farmaceutiche esistenti in quanto le *"scelte localizzative delle sedi farmaceutiche ancorchè ancorate alla più ampia discrezionalità della Giunta comunale debbono fondarsi sulle più complete ed aggiornate acquisizioni istruttorie"* (Consiglio di Stato, Sezione terza, 28 giugno 2016, n.2827); e) che su questa premessa, quale titolare della *Farmacia alla Pigna d'Oro*, ha significato e diffidato il Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, per l'attivazione del procedimento programmatico previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 31 dicembre 2015, n.5884, nel senso e secondo le motivazioni qui espresse, previa comunicazione dell'avvio del procedimento e con l'espressa riserva di un intervento propositivo in tale procedimento, ma nel contempo con l'altrettanto espressa riserva di azione per l'ottemperanza di tale decisione e di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da responsabilità d'apparato conseguente ad ogni ulteriore inadempimento del Comune di Vicenza e comunque connesso alla mancata ovvero ritardata ottemperanza di tale decisione ed alla richiesta di decentramento della *Farmacia alla Pigna d'Oro* afferente la sede farmaceutica n.2

del Comune di Vicenza della località San Lazzaro - Cattane nell'ambito della macroarea nord ovest del Comune di Vicenza (se mai confermata) con individuazione delle circoscrizioni territoriali di tutte le sedi farmaceutiche esistenti ivi compresa la sede farmaceutica da decentrare (documento 3);

B. di aver ricevuto in data 13 ottobre 2016, dall'Ufficio SUAP del Comune di Vicenza una generica nota sull'avvio del relativo procedimento attraverso una proposta di deliberazione all'esame degli organi consultivi (documento 4), di cui non si è però potuto avere copia, né mediante l'accesso formalizzato a norma dell'articolo 22 della Legge n.241/1990 in data 18 ottobre 2016 (documento 5), né a seguito del successivo Atto d'intervento nel relativo procedimento formalizzato il 24 novembre 2016 a norma dell'articolo 9 della Legge n.241/1990 (documento 6), se non dei pareri negativi espressi al riguardo sia dalla Azienda ULSS n.6 "Vicenza" con nota prot.n.78119 del 31 ottobre 2016 (documento 7), sia dall'Ordine dei farmacisti della provincia di Vicenza con note n.733 del 2 novembre 2016 e n.871 del 5 dicembre 2016 (documenti 8/9) da cui risulta che il Comune di Vicenza è inadempiente nella ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n.5884 del 31 dicembre 2015, che è stata ricondotta alla sola identificazione della localizzazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella macro Area, senza la determinazione delle rispettive circoscrizioni territoriali e senza darsi carico del contestuale decentramento della sede farmaceutica n.2 di cui è titolare la

ricorrente, così come precisato nella sentenza cui si sarebbe dovuto dare ottemperanza;

C. di aver depositato in data 28 febbraio 2017 una memoria istruttoria nel relativo procedimento (documento 10) con allegata una perizia urbanistica, 13 febbraio 2017, redatta dalla professoressa Simona Tondelli dell'Università di Bologna, a supporto della delocalizzazione della *Farmacia alla Pigna d'Oro* afferente la sede farmaceutica n.2 del Comune di Vicenza (documento 11);

D. che l'inerzia manifestata da parte del Comune di Vicenza in ordine al procedimento in questione ha indotto la Regione del Veneto ad escludere le sedi di nuova istituzione nel Comune di Vicenza dall'interpello per la loro assegnazione dopo una reiterata serie di solleciti che sono stati diretti al Comune di Vicenza il 20 giugno 2016, il 27 luglio 2016 e l'11 ottobre 2016 (documenti 12-13-14), mentre l'ufficio SUAP del Comune di Vicenza ha espresso con nota 21 febbraio 2017 n. 23746 una inconferente informativa sul procedimento (documento 15) e non ha dato risultati di sorta il successivo intervento in data 20 marzo 2017 della ricorrente presso il Sindaco di Vicenza volto a rimuovere la situazione di stallo (documento 16);

E. di avere chiesto con il ricorso principale pendente avanti il Consiglio di Stato iscritto al R.G. n.2608/2017 che il Consiglio di Stato, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 112 del Codice del processo amministrativo, accertato l'inadempimento del Comune di Vicenza, gli ordinasse, a norma dell'articolo 114, quarto comma, del Codice del processo amministrativo, la piena ed integrale ottemperanza della

sentenza della sua Terza Sezione, 31 dicembre 2015 n.5884 entro un congruo termine, determinando il contenuto del relativo provvedimento attinente sia la delimitazione territoriale di tutte le sedi farmaceutiche del Comune di Vicenza ivi comprese quelle di nuova istituzione, sia la delimitazione territoriale di decentramento della sede farmaceutica cui afferisce la farmacia della ricorrente, dichiarando nulli gli eventuali atti in violazione o elusione di tale sentenza, ma nominasse fin d'ora un Commissario ad acta per l'ipotesi del durare dell'ottemperanza, ponendone i relativi oneri a carico del Comune di Vicenza e condannandolo nelle spese del presente giudizio d'ottemperanza (documento 1).

2. Il Comune di Vicenza, con deliberazione della Giunta comunale n.78 del 20 giugno 2017, comunicata alla ricorrente via e.mail. in data 27 giugno 2017, ha approvato la *"nuova zonizzazione delle farmacie esistenti nel Comune di Vicenza con individuazione di 4 nuove sedi farmaceutiche"* (documento 17) su cui hanno espresso un *parere sfavorevole* su tale pianificazione sia l'Azienda ULSS n.6 di Vicenza con nota 4 maggio 2017 n.43755 (documento 18) sia l'Ordine dei farmacisti della provincia di Vicenza con nota 26 aprile 2017 n.366 (documento 19): a) senza provvedere alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali di *"tutte le farmacie sul suo territorio"*, come statuito dalla sentenza cui avrebbe dovuto dare ottemperanza, ritenendo al contrario di *"dover superare il concetto che prevede la suddivisione del territorio comunale, prevedendo una zona per ognuna delle farmacie esistenti proprio perché risulterebbero delle micro zone nell'area del*

centro storico dove si concentrano così tante farmacie....(e) di dover procedere con l'individuazione per ciascuna farmacia di una zona di competenza in forma semplificata che chiameremo <ambito di pertinenza> procedendo quindi a ridefinire la suddivisione in aree/ambiti più vasti conglobando più farmacie nella stessa zona, partendo dal centro storico e rispettando sempre il criterio che fissa che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti" (così a pagina 4 della deliberazione n.78/2017: documento 17), con il risultato di attribuire alla farmacia alla *Pigna d'oro*, di cui è titolare la ricorrente, un ambito di pertinenza peraltro ridotto di 577 residenti, di contro ai 5103 residenti della farmacia *Galvan*, ai 2979 residenti della farmacia *Marson*, ai 3402 residenti della farmacia *Pasinato*, ai 10976 residenti della farmacia *Donadelli* ed ai 3146 residenti della farmacia *Draghi* che sono le parti controinteressate nel presente giudizio e hanno beneficiato di un aumento dell'ambito di pertinenza la farmacia *Pasinato* e la farmacia *Marson* proprio nella zona di *San Lazzaro-Cattane* già destinata al decentramento della farmacia della ricorrente (sempre a pagina 4 ed allegati della deliberazione n.78/201: documento 17) ; b) senza provvedere alla delimitazione territoriale della sede farmaceutica in cui si sarebbe potuto operare il decentramento della sede farmaceutica di cui titolare la ricorrente: ciò nella erronea presupposizione che il Consiglio di Stato con la sentenza 31 dicembre 2015 n.5884, cui avrebbe dovuto dare ottemperanza, avrebbe "ritenuto improprio averlo confermato in sede di pianificazione delle nuove sedi (di cui alla deliberazione della Giunta del Comune di Vicenza n.109 del

18 aprile 2012 ed alla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n.608 del 29 aprile 2014 nonché del decreto dirigenziale della regione Veneto n.116 dell'11 agosto 2014), *“la cui motivazione è spiegata nel fatto che all’istituto del decentramento si farebbe ricorso quando non è possibile ampliare il numero delle sedi farmaceutiche e nell’ottica della subentrata riforma non ci sarebbe motivo di utilizzare il decentramento se non dopo una specifica pianificazione ai sensi della riforma che prevedesse l’istituzione di nuove farmacie ... (ma) che non vi è incompatibilità tra l’istituto del decentramento ed il concorso straordinario indotto per le nuove sedi farmaceutiche purchè l’Amministrazione riesamini e meglio definisca a livello di pianificazione la distribuzione di tutte le farmacie sul territorio garantendone l’equa ripartizione nel rispetto anche del criterio demografico”* (così a pagina 2 della deliberazione del Comune di Vicenza n.78/2017: documento 17);

A tacere della contraddizione in termini posta nella premessa di tale provvedimento in testuale ed espresa disattesa del *dictum* del Consiglio di Stato cui avrebbe dovuto ottemperare mediante la precisa delimitazione territoriale di ciascuna sede farmaceutica e non già di un generico ambito di appartenenza il Comune di Vicenza non ha così tenuto conto che la sentenza del Consiglio di Stato n.5884/2015 ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso la deliberazione del Comune di Vicenza n.330 del 16 novembre 2011 relativa al *decentramento delle sedi farmaceutiche e alla modifica della pianta organica delle farmacie a norma dell’articolo 5 della Legge n.362/1991*, precisando peraltro che

, come s'è già detto , "per effetto della presente decisione dovrà essere riesaminata e meglio definita la distribuzione di tutte le farmacie sul territorio, le esigenze relative al c.d. decentramento potranno venire in considerazione in quella sede, compatibilmente con le altre esigenze di cui l'amministrazione deve darsi carico 2 (questo à pagina 18/20 della sentenza) e tale vizio ha formato oggetto di un ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale pendente avanti il Consiglio di Stato (RG n.2608/2017) , depositato il 12 settembre 2017, con cui è stata chiesta la dichiarazione di nullità di tale provvedimento (documento 20) dopo un estremo tentativo rivolto dalla ricorrente in data 24 luglio 2017 presso il Sindaco di Vicenza, volto a rimuovere la situazione (documento 21).

3. Appare evidente che, secondo l'articolo 21 septies della Legge n.241/1990 riprodotto nell'articolo 112 del Codice del processo amministrativo, il provvedimento che violi il giudicato dalla sentenza del Consiglio di Stato 31 dicembre 2015 n. 5884 è nullo, con la conseguenza che contro di esso **non** va attivato un nuovo giudizio di cognizione, **ma** il giudizio di ottemperanza (in dottrina: R. De Nictolis, ne *Il processo amministrativo*, 3[^] ed., pag.20159), ma è fatta salva la possibilità di un autonomo ricorso per l'annullamento del provvedimento che ha aggravato la situazione di fatto, quale risulta dal supplemento di perizia urbanistica redatto dalla Professoressa Simona Tondelli dell'Università degli studi di Bologna (documento 22).

Di tal che la ricorrente può ed intende introdurre tale azione mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento della Deliberazione della Giunta comunale di Vicenza n.78 del 20 giugno

2017, comunicata il 27 giugno successivo, ma condizionatamente all'esito del ricorso d'ottemperanza svolto avanti il Consiglio di Stato (RG n.2608/2017) che sarà deciso nelle more del presente giudizio.

Tanto premesso, documentato e rilevato in ordine alla mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, 31 dicembre 2015 n.5884 da parte della deliberazione del Comune di Vicenza 20 gennaio 2017 n.78, impugnata detto provvedimento in quanto lesivo della sua posizione d'interesse legittimo volto alla coerente pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio, per i seguenti

MOTIVI

1^a -Violazione di legge, per disattesa dell'articolo 41 ter Legge n.241/1990 in riferimento all'articolo 324, Cod.Proc.Civ. e all'articolo 2909 Cod.Civ., richiamati quali espressione di principi generali dell'articolo 39, Cod. proc. amm. e riferiti agli effetti della causa giudicata formale e sostanziale di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n.5884/2015.

L'impugnata deliberazione pianificatoria del Comune di Vicenza n.78/2017 è illegittima per la violazione del giudicato (formale: articolo 324, Cod.Proc.Civ., e sostanziale: articolo 2909 Cod.Civ.) formatosi tra le parti quale espressione di un principio generale dell'ordinamento (articolo 39, Cod.Proc.Civ.) a seguito del *decisum* di cui alla sentenza del Consiglio di Stato 31 dicembre 2015, n.5884 passata in giudicato e viene autonoma-mente impugnata mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato all'esito del giudizio di ottemperanza pendente avanti

il Consiglio di Stato (RG 2608/2017) in cui è stata fatta valere la sua nullità.

Questo vien fatto per far valere la efficacia riflessa dalla mancata esecuzione del giudicato in ordine alla corretta pianificazione delle sedi farmaceutiche nel Comune di Vicenza con cui avrebbe dovuto essere *“esaminata e meglio definita la distribuzione di tutte le farmacie sul territorio e le esigenze relative al c.d. decentramento potranno venire in considerazione in quella sede compatibilmente con le altre esigenze di cui l'amministrazione deve darsi carico”* (sentenza citata).

Questo **non** si è verificato nell'impugnato provvedimento comunale che **non solo** non ha previsto -insieme alla localizzazione periferica delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione con specifica delimitazione di ciascuna sede e di tutte le altre sedi farmaceutiche del Comune di Vicenza- una analoga delimitazione circoscrizione territoriale periferica per il decentramento della sede farmaceutica di cui è titolare la ricorrente, **ma ha** ghetizzato la farmacia a questa afferente insieme ad altre 10 farmacie in una macro zona del centro storico di Vicenza di indistinta circoscrizione territoriale autonoma, come risulta sotto entrambi i profili dalla integrazione della perizia urbanistica della professoressa Simona Tondelli, 4 ottobre 2017, cui viene fatto riferimento (documento 21).

Il tutto si è così posto *contra decisum*, quando la sentenza nell'ipotizzare la contestualità dell'intervento pianificatorio, aveva individuato anche il momento unitario volto ad assicurare un equilibrio tra le “esigenze” del servizio farmaceutico nel centro storico e nelle

periferie del Comune di Vicenza e quelle di ciascuna farmacia che lo garantisce con continuità temporale e territoriale.

Di tal che la violazione del giudicato da parte del Comune di Vicenza appare palese: meglio, è addirittura esplicita nella motivazione volta a superare il “concetto” della individuazione di una specifica circoscrizione territoriale per ciascuna sede farmaceutica oggetto della revisione della relativa pianta organica, come voluto da tale *decisum*, ovvero data per scontata nel silenzio mantenuto in ordine alle “esigenze” relative al decentramento (della sede farmaceutica di cui è titolare la ricorrente) come indicato in tale *decisum*, quando nell’uno e nell’altro intervento programmatico, se attuato in forma adeguatrice, il Comune di Vicenza ne avrebbe potuto dare una completa esecuzione, essendosi esaurito ogni margine di discrezionalità nel suo successivo esercizio del suo potere pianificatorio (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 12 maggio 2017, n.2; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 9 giugno 2016, n.11).

II° -Violazione di legge per disattesa dell'articolo 2 della Legge n.475/1968 come sostituto dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della Legge n.27/2011 con eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

L’impugnata deliberazione del Comune di Vicenza n.78/2017 non è solo illegittima per la violazione del giudicato *inter partes* di cui s’è detto, ma anche perché in tale elusione ha anche violato i principi posti a fondamento del suo potere pianificatorio, incorrendo nella violazione dell’articolo 2 della Legge n.475/1968, come sostituto dell’articolo 11, comma 1, lettera c) della Legge n.27/2011, per non aver correttamente

identificato le circoscrizioni territoriali di ciascuna sede farmaceutica nelle quali collocare le sedi di nuova istituzione, al fine di assicurare “*un’equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio*” e nella violazione dell’articolo 5 della legge n.362/1991 nel non prevedere una circoscrizione territoriale per l’attuazione del “*decentramento*” della sede farmaceutica di cui è titolare la ricorrente nel contesto dello stesso procedimento pianificatorio ed evitare ad un tempo attraverso una tale unitaria forma di pianificazione con perimentazione delle circoscrizioni territoriali di “*tutte le sedi farmaceutiche*” del Comune di Vicenza, come previsto nel decisum del Consiglio di Stato anche le “invasioni” che si potrebbero verificare se fosse cogente solo il limite di distanza tra le farmacie di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n.362/1991 (Consiglio di Stato, Sezione terza, 31 marzo 2012, n.1301; Consiglio di Stato, Sezione Terza, 31 maggio 2013, n.2990)

A questo si aggiunge l’eccesso di potere per **violazione del giusto procedimento**: infatti l’impugnato provvedimento pianificatorio non ha preso in nessuna considerazione, se pur per discostarsene ma motivatamente, il contributo propositivo di elevato livello urbanistico che è stato offerto nell’atto d’intervento della ricorrente in tale procedimento, quando un atto d’intervento del tutto pertinente e presentato con anticipo avrebbe dovuto consentire una obiettiva valutazione da parte dell’Autorità amministrativa in sede di adozione del relativo provvedimento pianificatorio e quando, ancora (e peggio), ha invece disatteso immotivatamente i pareri degli organi consultivi che si erano espressi in termini negativi sul progetto di pianificazione al loro

esame e questo vale a maggior ragione per questi ultimi contributi, nella fattispecie dissenzienti avrebbero dovuto incidere sul provvedimento pianificatorio (TAR della Toscana, 21 maggio 2010, n.1600, in caso di specie).

Ne consegue all'evidenza l'illegittimità di tale determinazione che appare viziata di macroscopici vizi logici ancor prima che giuridici che comportano il suo annullamento.

Tanto premesso, dedotto e documentato

si conclude

per l'annullamento della Deliberazione della Giunta comunale di Vicenza, 20 giugno 2017, n.78, comunicata alla ricorrente il 27 giugno successivo, per la violazione di legge con eccesso di potere già evidenziata. Vinte le spese del giudizio.

In via istruttoria si deposita la copia dei seguenti documenti:

1. Ricorso al Consiglio di Stato depositato l'11 aprile 2017, RG 2608/2017
2. Sentenza del Consiglio di Stato, 31 dicembre 2015, n.5884
3. Atto di significazione, 10 ottobre 2015
4. Nota SUAP di Vicenza, 13 ottobre 2016
5. Atto d'accesso agli atti, 18 ottobre 2016
6. Atto d'intervento nel procedimento, 24 novembre 2016
7. Parere della ALSS n.6, 31 ottobre 2016, n.78119
8. Parere dell'Ordine dei farmacisti, 2 novembre 2016, n.773
9. Parere dell'Ordine dei farmacisti, 5 dicembre 2016, n. 871


10. Memoria istruttoria nel procedimento, 28 febbraio 2017
11. Perizia urbanistica della Prof.ssa Tondelli, 13 febbraio 2017
12. Sollecito della Regione Veneto, 20 giugno 2016
13. Sollecito della Regione Veneto, 27 luglio 2016
14. Sollecito della Regione Veneto, 11 ottobre 2016
15. Nota SUAP di Vicenza, 21 febbraio 2017, n. 237146
16. Lettera della Dott.ssa. Doria al Sindaco di Vicenza, 20 marzo 2017
17. E.mail del Comune di Vicenza 27 giugno 2017 recante la Deliberazione della Giunta del Comune di Vicenza 20 giugno 2017 n.78 con 4 allegati
18. Parere della Azienda ULSS n.6 di Vicenza, 4 maggio 2017 n.43755
19. Parere dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Vicenza, 26 aprile 2017, n.366
20. Ricorso per motivi aggiunti al ricorso iscritto al RG 2806 del Consiglio di Stato, depositato il 12 settembre 2017
21. Lettera della Dott.ssa Doria al Sindaco di Vicenza, 24 luglio 2017
22. Supplemento di relazione urbanistica della Prof.ssa Tondelli, 4 ottobre 2017

Si precisa che la vertenza è di valore indeterminato e il contributo unificato dovuto è di Euro 650,00.

Firenze il 13 ottobre 2017

Avvocato Bruno Riccardo Nicoloso

Avvocato Laura Giordani



MANDATO alla lite

Delego gli avvocati Bruno Riccardo Nicoloso e Laura Giordani, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso straordinario al Capo dello Stato, ed eleggo domicilio in Roma, Via Avezzana 51, presso lo studio dell'avvocato Laura Giordani, conferendo loro ogni più ampio mandato ad litem ed autorizzandoli al trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari nell'osservanza al T.U. n.196/2003

Firenze, 13 ottobre 2017

Dottoressa Carla Doria



E' autentica

Avvocato Bruno Riccardo Nicoloso



NOTIFICAZIONE

Ad istanza della ricorrente, io sottoscritto avvocato Bruno Riccardo Nicoloso iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio in data 26 ottobre 2005 ho notificato la copia del ricorso al Consiglio di Stato

Repertorio cronologico n. 203 /2017

-alla **Regione del Veneto**, in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale, domiciliato per la carica in **Venezia, Palazzo Baldi, Dorsoduro, 3901 – 30123- Venezia**, consegnando copia a mezzo del servizio postale a norma della Legge n.53/1994 con raccomandata AR n. 766⁹147935-6 spedita dall'Ufficio postale di Firenze in data corrispondente al timbro postale.

Avvocato Bruno Riccardo Nicoloso

